



COMUNE DI PALAU

(PROVINCIA DI SASSARI)
ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 30/04/2020

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA RISERVATI A PERSONE DISABILI

I N D I C E

Articolo 1 Oggetto del regolamento	Pag. 3
Articolo 2 Riferimenti normativi	Pag. 3
Articolo 3 Aveni diritto	Pag. 3
Articolo 4 Iter istruttorio	Pag. 3
Articolo 5 Definizione istruttoria	Pag. 4
Articolo 6 Realizzazione, utilizzo e durata dello stallo di sosta personalizzato	Pag. 5
Articolo 7 Limiti alla realizzazione degli stalli	Pag. 5
Articolo 8 Verifiche e controlli	Pag. 5
Articolo 9 Norma transitoria	Pag. 6



COMUNE DI PALAU

(PROVINCIA DI SASSARI)

ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento elenca i requisiti e disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni per la sosta sugli stalli riservati in forma esclusiva ai titolari del contrassegno speciale di cui all'articolo 381 del D.P.R. 495/1992.

Articolo 2 Riferimenti normativi

- ☐ Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
- ☐ D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- ☐ Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (privacy);
- ☐ Legge 29 giugno 2010 n. 120.

Articolo 3 Aveni diritto

S'intendono destinatari delle disposizioni di cui al presente regolamento: ☐ i residenti nel Comune di Palau con invalidità che impedisce loro di deambulare autonomamente o senza l'aiuto permanente di un accompagnatore; ☐ i minori che presentano una grave infermità atta ad impedire notevolmente e permanentemente la deambulazione autonoma e/o che necessitano di assistenza continua; ☐ i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 503/1996, ossia i non vedenti. Sono altresì destinatari le persone in possesso di patente speciale di guida e di veicolo a tre o quattro ruote adattato alle patologie di cui agli articoli 327 e 328 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495. Eventuali altri soggetti al di fuori di quelli sopra specificati, per casi particolari e a seguito di istanza adeguatamente motivata e documentata, possono chiedere che sia valutata la possibilità di realizzazione di stalli personalizzati.

Articolo 4 Iter istruttorio

La domanda per l'istituzione di un parcheggio personalizzato deve essere presentata dai titolari di contrassegno al Settore Polizia Municipale, Servizio Traffico, compilando il modello apposito e allegando la seguente documentazione: - per tutti i richiedenti: • dati anagrafici del richiedente; • autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'indisponibilità, nel raggio di 50 metri dalla dimora, di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio fruibile dal richiedente, anche di proprietà del nucleo familiare presso il quale la persona disabile dimora/risiede, ovvero di locali od aree che possano essere adibiti allo scopo anche previo cambio di destinazione d'uso degli stessi; • copia del verbale di invalidità o certificazione dell'autorità sanitaria competente dal quale risulti il possesso di uno o più requisiti di cui all'articolo 3; • eventuale breve descrizione del caso per cui si richiede l'istituzione dello stallo. - per i titolari di patente speciale di guida: • copia della patente di guida; • copia della carta di circolazione da cui risulti l'adattamento del veicolo alle patologie di cui agli articoli 327 e 328 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495. E' inoltre facoltà dell'Amministrazione richiedere ogni altra documentazione necessaria all'istruttoria. E' importante che nella valutazione delle richieste si accerti: a) che il richiedente non abbia la proprietà o la disponibilità nell'ambito del nucleo familiare di un'area privata di parcheggio accessibile, o che possa essere resa facilmente accessibile, nel raggio di mt. 50 dal luogo di residenza, ovvero di abituale dimora, del soggetto richiedente; b) che il richiedente possa dimostrare, anche attraverso la presentazione di certificazioni specifiche (ad esempio valutazione ADL, IADL, MMSE) di avere una buona vita di socializzazione; fatti salve situazioni di carattere straordinario non saranno concessi stalli a persone allettate o che non escono quasi mai di casa; c) che la patologia comporti un grave grado di disabilità, quali ad esempio: • persone non deambulanti; • persone che sono in grado di spostarsi solo con l'ausilio di altri soggetti; • persone amputate ad un arto inferiore e senza ausilio di protesi; • persone affette da grave deficit respiratorio, costrette all'ossigeno terapia per almeno dodici ore al giorno; • persone affette da cecità totale e da deficit di deambulazione.



COMUNE DI PALAU

(PROVINCIA DI SASSARI)

ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO

La classificazione di cui alla precedente lettera c) è da intendersi a mero titolo esemplificativo, per sintetizzare alcune fra le patologie che espongono generalmente pesanti conseguenze sull'autonoma capacità di deambulazione, che costituisce il criterio di valutazione per il riconoscimento della misura disciplinata da questo articolo.

Articolo 5 Definizione istruttoria

Entro 30 giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza il Servizio Traffico, valutata la stessa, adotterà il provvedimento, di accoglimento o di rigetto. Nei casi in cui l'ufficio accerti carenze nella documentazione o ritenga di dover richiedere ulteriori informazioni riguardo all'istanza interromperà i termini del procedimento per consentire al richiedente di integrare la documentazione prodotta. Per tutti quei casi per i quali, ai sensi del presente Regolamento, non si è titolati a chiedere l'istituzione di uno stallo di sosta personalizzato, si ricorda che la fermata dei veicoli, ai sensi dell'articolo 157 del codice della strada, è consentita anche in area ove non sia ammessa la sosta, per permettere la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia.

Articolo 6 Realizzazione, utilizzo e durata dello stallo di sosta personalizzato

Lo stallo di sosta personalizzato è istituito ad esclusivo beneficio delle persone invalide in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e dovrà essere utilizzato per il trasporto dello stesso. La realizzazione sarà effettuata a cura del Settore Polizia Municipale previa emissione della necessaria ordinanza dirigenziale. Il segnale riporterà il numero dell'autorizzazione a cui lo stallo è associato. In caso di cambio di residenza o in caso di cessazione delle condizioni che permettevano l'acquisizione del diritto, nonché in caso di decesso del titolare del contrassegno, deve essere data tempestiva comunicazione al Servizio Traffico del Settore Polizia Municipale affinché si possa provvedere all'immediata dismissione o spostamento dello stallo. L'utilizzo dello stallo in caso di mutate condizioni e in assenza della comunicazione di cui sopra sarà sanzionato. Lo stallo sarà concesso in uso esclusivo fino alla scadenza del contrassegno al quale è associato. In sede di rinnovo del contrassegno sarà presentata la richiesta di proroga dell'ordinanza di istituzione dello stallo personalizzato, unitamente alla documentazione attestante che persistono le condizioni per cui è stata inoltrata richiesta la prima volta.

Articolo 7 Limiti alla realizzazione degli stalli

Gli stalli possono essere realizzati solo nelle immediate vicinanze del luogo di domicilio abituale della persona invalida, ove non rechi pregiudizio alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare e ove la pavimentazione stradale in essere e la pendenza della carreggiata siano idonee a consentire, in condizioni di sicurezza, la salita e la discesa dal veicolo del titolare del contrassegno. Non possono essere realizzati stalli di sosta personalizzati nei tratti stradali in cui le dimensioni della carreggiata siano tali da impedire la realizzazione di posteggi secondo quanto stabilito dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.

Articolo 8 Verifiche e controlli

In qualsiasi momento gli organi comunali competenti all'istruttoria del procedimento possono acquisire informazioni e svolgere accertamenti utili alla verifica del permanere delle condizioni originarie che hanno determinato il rilascio della concessione. L'uso illecito del contrassegno disabili è perseguito a norma di legge. In caso di perdita anche di uno solo dei requisiti iniziali, si procederà all'immediata revoca della concessione ed al ripristino delle condizioni originarie del parcheggio.



COMUNE DI PALAU

(PROVINCIA DI SASSARI)

ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO

Articolo 9 Norma transitoria

Gli stalli già istituiti manterranno la loro validità sino all'entrata in vigore del presente Regolamento. Per ogni stallo personalizzato verrà in seguito chiesto ai titolari di produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti affinché lo stesso possa essere confermato o revocato. Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualunque momento. Inoltre, affinché possa esserne data più ampia diffusione, copia del presente Regolamento sarà reperibile sul sito Internet del Comune di Palau.